

STATUTO "ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI & MUSICI AVIGLIANA - APS"

COSTITUZIONE -SEDE -DURATA - OGGETTO SOCIALE - COLORI SOCIALI

ART. 1) COSTITUZIONE

1.1 E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI & MUSICI AVIGLIANA -APS", siglabile "S&M AVIGLIANA -APS" (di seguito anche solo "Associazione" o "S&M AVIGLIANA"). L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

ART. 2) SEDE LEGALE E DURATA

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Avigliana (TO) all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata illimitata. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

2.2 La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

3.1 L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

3.2 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.3 Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) SCOPO E OGGETTO SOCIALE

4.1 L'Associazione S&M Avigliana opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Avigliana, svolgendo la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

4.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente della prestazione dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti soci:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del Codice del Terzo Settore);
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);

- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (aisensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).

4.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione S&M Avigliana, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, si propone di:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevale, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
- h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche

all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;

- i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
- j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
- k) formalizzare la partecipazione alla manifestazione "Palio di Avigliana alla Corte del Conte Rosso" e ad altre manifestazioni volte a diffondere la conoscenza sia del Comune di Avigliana, sia di Amedeo VII di Savoia, il Conte Rosso, e la sua corte, anche attraverso eventi enogastronomici e culinari.

4.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

4.5 L'Associazione, inoltre, potrà esercitare ulteriori attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

4.6 L'Associazione può, ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

5.1 L'Associazione S&M Avigliana utilizzerà come colori sociali, e quindi per le divise e le attrezzature da esibizione, i colori Nero e Bordeaux

5.2 L'eventuale decisione di cambiare i colori sociali dovrà essere approvata prima dal Consiglio Direttivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

ASSOCIATI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 6) SOCIVOLONTARI

6.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

6.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

6.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

6.4 L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7) SOCI SOSTENITORI

7.1 Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno semplicemente il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 8) LAVORO RETRIBUITO

8.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura - fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del Codice del Terzo settore - esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

8.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto

stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

8.3 I rapporti di lavoro retribuiti non possono essere instaurati mai con propri associati i quali prestano sempre un'attività libera, spontanea e gratuita. Gli associati che svolgono attività a favore dell'Associazione sono sempre pertanto "volontari" come definiti dal precedente art. 6.

ART. 9) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

9.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

9.2 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

9.3 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

9.4 Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 10) MODALITA' DI AMMISSIONE ASSOCIATO

10.1 Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email a cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

10.2 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

10.3 È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

10.4 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

10.5 In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 11) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

11.1 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

11.2 Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

11.3 I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

11.4 Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

11.5 Ogni associato, anche se ricopre una carica sociale, non ha diritto ad alcun compenso per la collaborazione prestata dello svolgimento delle attività sociali, salvo l'eventuale rimborso delle spese come previsto al precedente articolo 6.

11.6 L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, e l'eventuale pagamento delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri Soci e gli organi dell'Associazione.

11.7 L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

11.8 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

11.9 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

ART. 12) QUOTA ASSOCIATIVA

12.1 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal

Consiglio Direttivo.

12.2 La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

12.3 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 13) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

13.1 Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

13.2 L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

13.3 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 30 giorni prima.

13.4 La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto..

13.5 Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

13.6 Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

14.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;

- c) Il Presidente e il Vice Presidente;
- d) Segretario e Tesoriere;
- e) Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, del Codice del Terzo Settore) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci.

14.2 Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono l'organo deliberativo dell'Associazione.

15.2 All'assemblea, ordinaria e straordinaria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del Codice del Terzo Settore, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

15.3 All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, determinandone previamente il numero;
- c) eleggere e revocare, se presenti, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della Revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- d) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

15.4 All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

15.5 Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SOCI

16.1 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

16.2 La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

16.3 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

16.4 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

16.5 Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 17) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

17.1 Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 23 cod. civ.

17.2 Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

17.3 Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

17.4 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

17.5 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

17.6 L'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

17.7 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

17.8 L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 23.

ART. 18) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

18.1 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

18.2 Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

19.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

19.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

19.3 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- e) proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
- f) approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- i) deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- j) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- l) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- m) stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore;
- n) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
- o) costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

19.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

19.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

19.6 Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio, in numero minimo di cinque (5) e massimo di undici (11) membri e tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.

19.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

19.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

19.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con cinque (5) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione sino a 24 ore prima della data della riunione.

19.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.

19.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono

Allegato A

in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

19.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.

19.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

19.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) conformemente a quanto previsto dal successivo art. 23.

19.16 È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

19.17 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

20.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

20.2 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

20.3 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

20.4 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da

Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

20.5 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

20.6 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

20.7 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

20.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i rappresentanti delle Istituzioni o altre autorità ed esperti.

Art. 21) SEGRETARIO E TESORIERE

21.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

21.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

21.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

21.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del Bilancio di Esercizio e del documento di programmazione economica, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

21.5 Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

21.6 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 22) L'ORGANO DI CONTROLLO

22.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

22.2 L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 23.

22.3 L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

22.4 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

22.6 Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1 del Codice del Terzo Settore o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli Associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

22.7 Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, c. 7 del Codice del Terzo Settore.

22.8 L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

22.9 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

22.10 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

22.11 Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 23) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

23.1 Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

23.2 Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

24.1 Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

24.2 Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

24.3 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- g) dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Associazioni di Promozione Sociale dalla normativa vigente;
- h) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

24.4 Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 25) INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

25.1 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

26.1 Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e seguenti del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore:

- a) Libro degli Associati;
- b) Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

26.2 Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

26.3 I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

27.1 Il Bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

27.2 Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è

inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 c.2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per Cassa. Il Bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

27.3 Il Bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita dall'articolo 13 c. 3.

27.4 Il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal momento dell'iscrizione allo stesso.

27.5 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente articolo 4, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per Cassa o nella Nota Integrativa al Bilancio.

27.6 Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore - o se facoltativamente deliberato dai propri organi - l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale - secondo tempi e modalità già previste per il Bilancio ordinario di esercizio. In questo caso si applica integralmente l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

28.1 Indipendentemente dalla redazione del Bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 29) LO SCIoglimento

29.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati stessi.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

30.1 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più Liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

30.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

31.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore - con particolare riferimento alle norme sulle APS- e successive modifiche e integrazioni.

**ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI
E MUSICI
CITTÀ DI AVIGLIANA (TO)**

Tommaso Amore

Giuseppe Ricceri

Ennio Pelagatti

Roberto Pelagatti

Silvio Sorace



Carlo Sorace



Umberto Barinco

Federico Moras

